

*Aggiornamento adottato con deliberazione consiliare  
n. 62 del 20 novembre 2020*

**REGOLAMENTO SUI CONTRATTI SOTTO SOGLIA E SUL  
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI E DI  
CONSULENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE  
DEGLI PSICOLOGI**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi,

- visti gli artt. 5 e 28 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “*Ordinamento della professione di psicologo*” e ss.mm.ii.;
- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;
- visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, come convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, per quanto applicabile;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e ss.mm.ii.;
- vista la Deliberazione n. 5 del 3 marzo 2017 del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- visto il Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici e delle funzioni del personale del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

approva il seguente Regolamento:

## **Titolo I - Norme Generali**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura ed il relativo regime di pubblicità per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture al di sotto delle soglie previste dall'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice dei Contratti Pubblici" ovvero il "Codice"), nonché per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (di seguito anche "Consiglio Nazionale").
2. Tutte le norme del presente Regolamento sono ispirate alla salvaguardia della qualità delle prestazioni acquisite dal Consiglio Nazionale, garantendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.
3. Per 'stazione appaltante' si intende il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.
4. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si rinvia alle norme europee, statali e regionali in materia.

### **Art. 2 - Deliberazione del Consiglio Nazionale e Responsabile Unico del Procedimento**

1. Il Consiglio Nazionale può deliberare, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge vigente e dal presente Regolamento, l'acquisizione di lavori, servizi o forniture ai sensi del Titolo II ed il conferimento degli incarichi individuali di cui al successivo Titolo III.
2. Il Consiglio Nazionale, quando delibera l'affidamento di lavori, servizi o forniture, ovvero quando delibera di conferire un incarico individuale, nomina, in via ordinaria tra il personale dell'Ente inquadrato come dirigente, un responsabile unico del procedimento per le fasi dell'affidamento, della stipula e dell'esecuzione del contratto, nonché per il conferimento degli incarichi individuali, nei limiti espressamente previsti dalla delibera del Consiglio Nazionale (di seguito, il "Responsabile Unico").

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme del Codice dei Contratti e delle Linee Guida n. 3.

3. È fatta salva la facoltà del Consiglio Nazionale, in relazione alla propria organizzazione interna, alla propria strutturazione in settori organici e in considerazione

della complessità delle materie oggetto del presente Regolamento, di attribuire ad un apposito Ufficio o a un'apposita figura, con deliberazione di carattere generale e programmatico o con apposito Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici e delle funzioni del personale del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le attività procedurali di cui al presente Regolamento.

4. Al fine di garantire una maggior efficienza dell'attività disciplinata nel presente regolamento, anche per gli acquisti standardizzabili e/o ricorrenti, il Consiglio Nazionale può adottare una deliberazione quadro, di carattere generale e programmatico, concernente il fabbisogno dell'Ente circa le prestazioni oggetto del titolo II del presente Regolamento, che può contemplare anche l'attribuzione delle funzioni di Responsabile Unico ad un apposito Ufficio o ad un'apposita figura, ai sensi del precedente comma 3, con cadenza biennale e, ove necessario, successivi aggiornamenti annuali.

5. Per esigenze di maggior trasparenza, flessibilità e celerità dell'Ente, il Consiglio Nazionale, nell'ambito della delibera di cui al comma precedente, potrà determinare la predisposizione, ad opera del RUP e sulla base di appositi avvisi, di elenchi ed albi di fornitori, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti nel presente Regolamento.

6. In seguito alla deliberazione di cui ai precedenti commi, la procedura di rinvenimento del terzo contraente, la fase istruttoria nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal Responsabile Unico individuato, eventualmente coadiuvato nelle attività materiali da altro personale dipendente dell'Ente, nel rispetto degli indirizzi espressi nella delibera del Consiglio Nazionale e del Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici e delle funzioni del personale del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

In assenza del dirigente, il Responsabile Unico è il Consigliere Tesoriere.

7. Il Consiglio Nazionale, per il tramite del Responsabile Unico, assicura che le procedure di cui al presente Regolamento avvengano nel rispetto del principio di massima trasparenza, anche mediante pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti" a cura del Responsabile Unico, ferme restando le espressioni deroghe stabilite per legge e indicate nel presente Regolamento.

## **Titolo II – Lavori, servizi e forniture**

### **Capo I – Norme comuni**

#### **Art. 3 - Acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie indicate dall'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, possono essere effettuate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del medesimo Codice per quanto compatibile secondo le modalità previste dal presente Regolamento:

- a) mediante amministrazione diretta, ovvero
- b) mediante affidamento diretto, ovvero;
- c) mediante procedura negoziata.

2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 2 del presente Regolamento, il Responsabile Unico, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, propone al Consiglio Nazionale le modalità di affidamento, la tipologia di contratto da stipulare e il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura negoziata, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti.

#### **Art. 4 - Amministrazione diretta, affidamento diretto e procedura negoziata**

1. I lavori in amministrazione diretta sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, nonché con personale proprio della Stazione appaltante, anche assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile Unico individuato ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

2. Nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. In questi casi, la scelta dell'affidatario dà conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, o nell'atto equivalente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; l'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede una motivazione più stringente. Per affidamenti di valore inferiore a €. 1.500,00 Euro, la motivazione può essere particolarmente sintetica. Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti

analoghi. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

3. La procedura negoziata prende avvio con la delibera a contrarre che contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

6. La procedura negoziata si articola in tre fasi: a) selezione degli operatori da invitare; b) confronto competitivo; c) stipulazione del contratto.

7. Nella fase di selezione, il Responsabile Unico seleziona un numero di operatori economici da invitare al confronto competitivo a seconda degli importi dettagliati all'art. 9. La selezione avviene in modo non discriminatorio e nel rispetto del principio di rotazione, pertanto l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. Il Responsabile Unico invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

8. Il confronto tra le offerte pervenute è effettuato in sedute di gara pubbliche, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche; le relative attività devono essere verbalizzate.

9. La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima, a esito della procedura negoziata, pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

10. Nei casi disciplinati dai commi precedenti e fino al 31 dicembre 2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more, ove previsto, della verifica dei requisiti generali, nonché dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla procedura.

### **Art. 5 - Utilizzo della procedura ordinaria.**

1. Ove il Consiglio, a seguito della proposta del Responsabile Unico, ritenga di utilizzare le procedure ordinarie anche al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, trovano applicazione gli articoli 94 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, per quanto applicabili.

### **Art. 6 - Settori esclusi**

1. Le norme contenute nel presente Regolamento non trovano applicazione per i contratti indicati dal Titolo II della Parte I del Codice, ivi inclusi quelli relativi ai servizi legali indicati all'art. 17, comma 1, lett. *d*).

2. L'affidamento dei contratti di cui al comma 1 avviene in ogni caso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, facendo applicazione delle norme previste agli artt. 10 e successivi del presente Regolamento.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti direttamente dal dirigente individuato come Responsabile Unico ai sensi dell'art. 2, laddove esistente, ovvero dal Tesoriere, con obbligo di informazione del Consiglio.

### **Art. 7 - Penali**

1. Nei contratti stipulati in forma scritta possono essere previste le penalità per inadempienze o ritardo nell'esecuzione.

2. Le penalità eventualmente previste ai sensi del comma precedente sono irrogate dal Responsabile Unico, in contraddittorio con l'appaltatore.

## **Capo II - Procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture**

### **Art. 8 - Affidamento diretto**

1. Per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00, è consentito procedere con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tali casi non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

2. Al Responsabile Unico è comunque attribuito il potere di procedere ad acquisti diretti di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'ente, per un valore pari o inferiore ad Euro 5.000 per ciascun affidamento. Di tali affidamenti verrà effettuata rendicontazione semestrale al Consiglio.

3. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici per le forniture e i servizi, è consentito procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

4. Per gli affidamenti la cui determina a contrarre o altro equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, è possibile procedere mediante affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, di importo inferiore a 75.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. A tali affidamenti, si applica l'art. 4, co. 2 del presente Regolamento. L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento di affidamento da parte del RUP.

### **Art. 9 - Procedura negoziata**

1. Per l'acquisizione di lavori d'importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, è consentito procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2. Per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, è consentito procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

3. Il Consiglio Nazionale, salvo che non provveda ai sensi del precedente art. 2, comma 4, delibera l'acquisto di lavori, servizi e delle forniture, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, cui dovrà attenersi il Responsabile Unico.

4. Sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti e una volta individuati i soggetti da invitare al confronto competitivo, il Responsabile Unico redige la lettera d'invito contenente:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione delle offerte e il periodo di validità delle stesse;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del Responsabile Unico;
- j) l'eventuale volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, del Codice, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuterà la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida o di offerta comunque non conveniente;
- m) l'obbligo dell'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- n) l'indicazione dei requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti.

5. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

6. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica mediante scambio di PEC, mediante

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

7. Per gli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento di affidamento, è possibile procedere con procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto, ove possibile e ritenuto congruo con le dimensioni dell'Ente, anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Deve essere data evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Per le modalità di affidamento di cui al presente comma, non viene richiesta la garanzia provvisoria, salvo diversa determinazione in funzione della tipologia e specificità della singola procedura indicate nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall'articolo 93, Decreto legislativo n. 50/16.

### **Titolo III - Conferimento di incarichi individuali**

#### **Art. 10 - Incarichi professionali e di consulenza ad esperti qualificati**

1. Conformemente all'art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 5bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale dipendente, il Consiglio Nazionale può deliberare di conferire incarichi di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Consiglio Nazionale e ad obiettivi e

progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Consiglio Nazionale;

- b) il Consiglio Nazionale deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

2. Salvo quanto previsto espressamente nell'art. 16, devono essere inoltre garantite:

- a) la parità nel diritto di accesso a tutti coloro interessati ad operare con il Consiglio Nazionale;
- b) la trasparenza nella scelta del candidato cui affidare in concreto l'incarico.

### **Art. 11 - Individuazione del fabbisogno**

1. Il Consiglio dell'Ordine, accertati i requisiti indicati nell'articolo 13, delibera, ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, di conferire un incarico di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale.

2. Il Consiglio dell'Ordine, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei prezzi di mercato, deve specificare nella delibera:

- a) il tipo di professionalità richiesta e la eventuale specializzazione, anche universitaria, richiesta;
- b) l'oggetto dell'incarico;
- c) il compenso massimo;
- d) la durata dell'incarico.

3. Nell'assegnazione dell'incarico si deve dare atto che esiste proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dal Consiglio dell'Ordine.

4. Al fine di garantire una maggior efficienza dell'attività disciplinata nel presente regolamento, il Consiglio Nazionale può adottare una deliberazione quadro, di carattere generale e programmatico, concernente il fabbisogno dell'Ente circa le

prestazioni oggetto del titolo III del presente Regolamento, che può contenere gli elementi essenziali individuati al comma 2 del presente articolo, all'attribuzione delle funzioni di Responsabile Unico, con cadenza biennale e, ove necessario, successivi aggiornamenti annuali.

5. Il Consiglio Nazionale, nell'ambito della delibera di cui al comma precedente, potrà determinare la predisposizione, ad opera del RUP e sulla base di appositi avvisi e di procedure comparative, di elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

### **Art. 12 - Avviso di conferimento dell'incarico**

1. Il Responsabile Unico, avendo riguardo della deliberazione del Consiglio dell'Ordine di cui all'articolo 11, predispone un apposito avviso di conferimento dell'incarico e lo pubblica sul sito del Consiglio dell'Ordine.

2. L'avviso deve contenere:

- a) l'estratto della deliberazione consiliare relativo al conferimento dell'incarico;
- b) l'indicazione della tipologia di incarico da conferire;
- c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione con l'indicazione degli eventuali documenti dimostrativi o della eventuale autocertificazione da allegare al *curriculum* e/o all'offerta;
- d) la durata dell'incarico e gli eventuali periodi di sospensione della prestazione;
- e) le modalità di realizzazione;
- f) il compenso massimo per la prestazione (ivi compresi il trattamento fiscale e previdenziale e la periodicità del pagamento);
- g) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- h) il termine e le modalità per presentare il *curriculum*;
- i) il termine per la conclusione del procedimento e per il conferimento dell'incarico;
- j) l'invito a dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o, in caso contrario, a riportare la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell'Autorità giudiziaria che l'ha emessa;

- k) l'invito ad indicare il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale o l'indirizzo PEC, al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura comparativa;
- l) l'indicazione del Responsabile Unico e la sua sottoscrizione.

### **Art. 13 - Requisito di particolare e comprovata specializzazione**

1. Per 'particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta deve intendersi il complesso delle qualità personali e del concreto bagaglio tecnico e professionale che deve essere posseduto dal consulente esterno. Salvi i casi di cui al successivo comma 3, per soddisfare tale requisito il candidato deve obbligatoriamente possedere:

- a) un titolo di laurea Specialistica o Magistrale (ivi compresi in questa dicitura i corsi di laurea conseguiti in ordinamenti precedenti alla riforma universitaria entrata in vigore nell'anno 2001);
- b) una specializzazione *post*-universitaria (dottorati, *master* di II livello ovvero collaborazioni consolidate con cattedre universitarie in ambiti affini a quelli per cui è richiesta la prestazione professionale).

2. Il titolo di cui alla lett. b) del comma precedente può essere sostituito da:

- a) eventuali pubblicazioni nell'ambito dell'oggetto della prestazione conferita;
- b) eventuali pregresse esperienze professionali presso lo stesso o altri Consigli dell'Ordine, ovvero presso Enti similari.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Nei casi previsti dal comma 3, l'accertamento dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è comunque oggetto di valutazione comparativa e costituisce criterio preferenziale per il candidato che li possieda.

## **Art. 14 - Procedura comparativa**

1. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte il Responsabile Unico procede alla valutazione dei *curricula* e/o delle offerte pervenute.

2. La comparazione avviene attraverso attribuzione di un punteggio ad ogni *curriculum* e/o offerta, che tenga conto, oltre che di quanto previsto dall'articolo 13, anche dei seguenti elementi e criteri:

- a) la qualificazione professionale e/o per l'offerta;
- b) le esperienze già maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) gli ulteriori requisiti strettamente legati alla specificità dell'incarico, della cui possibile valutazione deve essere data notizia nella sezione "*Criteri di comparazione*" all'interno dell'avviso di conferimento dell'incarico;
- d) gli eventuali titoli *post*-universitari o per le pubblicazioni o altra attività di ricerca svolte nel settore richiesto dal consulente.

3. Qualora siano state rispettate le procedure previste da questo Regolamento, l'incarico può essere affidato anche qualora sia pervenuto un solo *curriculum* e/o offerta ritenuti idonei allo scopo.

4. Qualora non siano pervenute offerte ma il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, il Responsabile Unico provvede all'affidamento diretto, ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura comparativa.

5. È fatta salva in ogni caso la possibilità per il Consiglio dell'Ordine di deliberare una procedura comparativa che preveda colloqui orali e/o prove scritte; in tale caso ad ogni prova verrà assegnato un punteggio.

## **Art. 15 - Esito della procedura e pubblicazione del conferimento dell'incarico**

1. Terminata la comparazione, il Responsabile Unico pubblica la graduatoria e stipula il contratto con il soggetto incaricato.

2. All'atto della sottoscrizione del contratto, il professionista rilascia l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della normativa sulla *privacy*.

3. Tutti i contratti di incarichi professionali e di consulenza, dopo l'affidamento, sono pubblicati per estratto (contenente la data della stipula, la durata della prestazione,

l'oggetto del compenso e il nome del professionista incaricato) sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine per tutta la durata del loro svolgimento.

#### **Art. 16 - Casi di esclusione**

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali caratterizzate da un rapporto fiduciario, che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che si svolgano in maniera del tutto autonoma. In tali casi troverà applicazione l'art. 6, comma 3.

2. È altresì esentato dall'obbligo del rispetto delle procedure di cui all'art. 10 e ss. il conferimento degli incarichi il cui compenso sia inferiore ad Euro 40.000 al netto dell'IVA; in tale caso troveranno applicazione le norme di cui all'art. 8.

#### **Art. 17 - Rinnovo e proroga del contratto**

1. Il contratto affidato nelle forme di cui al presente Titolo non è rinnovabile in nessun caso.

2. Il contratto può essere prorogato solo al fine di completare i progetti non ancora conclusi per cause non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

#### **Art. 18 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile Unico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti.

2. In caso di prestazioni non conformi a quanto previsto dal contratto, il Responsabile Unico può richiedere all'incaricato di integrare l'attività ed i risultati entro un termine prestabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, in caso di impossibilità dell'integrazione, può risolvere il contratto per inadempimento.

## **Titolo IV - Entrata in vigore e abrogazioni disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 19 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente il giorno della sua approvazione.
2. Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi.

### **Art. 20 - Abrogazioni**

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il "*Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento degli incarichi professionali e di consulenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi*", approvato con Delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine n. 5 del 3 marzo 2017, nonché tutte le norme regolamentari in vigore comunque configgenti con il presente Regolamento.